STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

LITUANIA

NORMATIVA ANTI TRUST IN LITUANIA

di
Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Disciplina anti-trust in Lituania

La prima legge lituana sulla concorrenza e i controlli antitrust risale al 1992. Di seguito, il sistema legale lituano si è orientato a rispettare i parametri degli artt. 85, 86 e 92 del trattato Ec (poi divenuti 81, 82 e 87 nel trattato Ue).

Le attuali fonti sulla materia sono una legge del 23 marzo 1999 n. VIII-1099 ed una legge del 18 giugno 2000 n. VIII - 1871.

L'organo incaricato dei controlli è un competition council, costituito da 1 Presidente e 4 membri.

Ex art. 3 della legge del 1999, per cartello anti-competitivo s'intende qualsiasi associazione, accordo, consorzio, istituzione od organizzazione in grado di alterare, ridurre od eliminare la libera concorrenza delle imprese presenti sul mercato lituano.

Sono espressamente proibiti (art. 5) i cartelli che intendono restringere o impedire la concorrenza, in particolare gli accordi:

- che fissano, direttamente o indirettamente, prezzi di determinati prodotti o qualsiasi altra condizione di vendita;

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- che ripartiscono i mercati su base territoriale, secondo tipi di compratori o di fornitori o in qualunque altro modo;

- che fissano volumi di vendita o di produzione di determinati prodotti o che restringono lo sviluppo o l'investimento tecnico;

- che praticano condizioni discriminatorie a transazioni equivalenti;

- che subordinano la conclusione dei contratti all'accettazione di specifiche obbligazioni della controparte, estranee all'oggetto del contratto;

- tra i competitori per prendere parte o non prendere parte a vendite pubbliche, offerte o altri acquisti simili.

In base ad una risoluzione del 13 gennaio 2000 n. 13, il competition council ha stabilito che non ricadono nei divieti dell'art. 5 gli accordi anti-concorrenziali che diano luogo ad un giro d'affari non superiore a:

- l'equivalente in euro di Ltl 10 milioni - nel caso degli accordi verticali;

- l'equivalente in euro di Ltl 5 milioni - nel caso degli accordi orizzontali o misti.

Sono espressamente esentati dal divieto anche gli accordi fra le imprese il cui giro d'affari aggregato annuale sia persino superiore ai precedenti valori, purché nello stesso settore la presenza delle imprese non ecceda il 10% del mercato nel caso di accordi verticali e il 5% nel caso degli accordi orizzontali o misti.

La presente regola del de minimis, tuttavia, non si riferisce in alcun caso ad accordi orizzontali, che abbiano per obiettivo la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione o della vendita o della compartecipazione in mercati o in punti di rifornimento; né si riferisce ad accordi verticali che abbiano per obiettivo la fissazione dei prezzi di rivendita.

STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Esenzioni specifiche

Tutti gli accordi espressamente vietati devono essere considerati nulli, salvo il caso che, a norma dell'art. 6 della legge, non sia possibile che questi soddisfino a 4 condizioni:

- l'accordo miri a migliorare la distribuzione;

- i consumatori possono riceverne benefici addizionali;

- le restrizioni alla concorrenza colpiscano soggetti di un diverso settore di mercato;

- l'accordo riproduca una preesistente e lecita condizione di oligopolio.

Alcune esenzioni sono previste anche secondo la formula dell'«esenzione in blocco», la quale elimina ogni divieto per categorie di atti (art. 7 della legge). Questa formula si riferisce ad accordi di licenza di marchio, ad accordi espressamente riconosciuti come innocui dal diritto comunitario o

dalla legge lituana e ad accordi espressamente dispensati dal competition council dopo procedura su ricorso.

Gli accordi esentanti in blocco devono in ogni caso essere comunicati entro 1 mese dalla stipula all'autorità competente, pena l'applicazione di multe.

STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Abuso di posizione dominante

Secondo l'art. 3 della legge è dominante la posizione di mercato del soggetto individuale che detenga il 40% dello stesso o quella del gruppo di imprese che detenga il 70%.

Secondo l'art. 9 è illegale l'abuso di posizione dominante, non la sua esistenza.

L'abuso si manifesta attraverso operazioni come:

- la fissazione esclusiva dei prezzi, in modo diretto o indiretto;

- la restrizione degli sviluppi tecnici e distributivi;

- l'applicazione di condizioni discriminatorie a transazioni equivalenti;

- il condizionamento della conclusione del contratto all'assunzione di obbligazioni estranee all'oggetto contrattuale.

In ogni caso la percentuale di riserva sul mercato dà luogo a presunzione di abuso, che pone a rischio ogni atto di impresa dell'entità coinvolta.

Concorrenza sleale

Alle imprese è vietato tenere condotte contrarie alle giuste pratiche d'affari e ai buoni costumi, nel caso in cui tali azioni possono nuocere alla capacità di competere di altre imprese. La materia è regolata dalla legge del 23 marzo 1999 n. VIII-1099.

Tra i c.d. atti di concorrenza sleale il diritto lituano annovera:

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

- l'uso non autorizzato di marchi o altri segni distintivi, in modo tale da creare confusione nel pubblico o da ridurre o eliminare la reputazione commerciale di altro imprenditore o la capacità distintiva dei marchi di beni e servizi;

- la diffusione di informazioni commerciali in modo sviante su reali caratteristiche di quantità, qualità, componenti, proprietà d'uso, sede e mezzi di manifattura, prezzo delle merci, rischi associati al consumo o ad altri usi possibili;

- l'uso, il trasferimento o la divulgazione del segreto commerciale, senza il relativo consenso o ottenendo tali informazioni da soggetti non legittimati alla divulgazione, al solo fine di competere o trarre un illecito beneficio da tali informazioni o causando danni ad altre imprese;

- l'induzione di dipendenti di un'impresa a risolvere il loro rapporto di lavoro o a non eseguirne le obbligazioni contrattuali, al solo fine di danneggiare l'impresa concorrente e di trarne un illecito beneficio;

- l'imitazione di prodotti o dell'imballaggio di prodotti, che riproduce la forma, il colore o altra caratteristica distintiva del prodotto, al fine di fuorviare il pubblico dei consumatori e di ottenere un illecito profitto attraverso l'uso della reputazione di altra impresa;

- la diffusione di notizie false o tendenziose sulla propria o altrui impresa, sul management, le capacità dei propri dipendenti, la situazione legale, finanziaria e simili, in modo tale da danneggiare altre imprese;

- lo svolgimento di attività pubblicitarie da considerare fuorvianti alla luce della vigente legislazione sugli avvisi pubblicitari.